

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2020

COME PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

09.03.2020 Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni alcune regioni hanno pubblicato delle note informative per le aziende del territorio per prevenire la diffusione di Covid-19 nei luoghi di lavoro e per spiegare il concetto di valutazione dei rischi in tali situazioni

La Regione Marche ha pubblicato una nota informativa per le aziende del territorio marchigiano per prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro.

In considerazione dell'attuale emergenza in corso correlata all'evento epidemico del nuovo coronavirus i decreti, le ordinanze e le direttive disponibili promuovono misure di contenimento e di prevenzione e protezione generali, ma alcuni enti regionali e aziende sanitarie cominciano finalmente a fornire, come ha fatto Regione Marche e Regione Veneto, alcune informazioni specifiche per affrontare le tematiche relative alla tutela dei lavoratori nelle aziende in relazione al Covid-19.

In particolare la **Regione Marche** ha pubblicato una **Nota informativa** per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus in cui ricorda come siano pervenute ai Servizi PSAL dell'ASUR Marche ed alla PF Prevenzione e promozione della salute dell'Agenzia Regionale Sanitaria, numerose richieste di chiarimenti circa il ruolo delle aziende nell'ambito dell'emergenza in corso e sull'impatto in termini di tutela della salute dei lavoratori. E a chiarimento delle misure da adottare nelle aziende dei vari settori lavorativi, è stato elaborato il documento **Prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro**, allegato alla nota informativa, che fornisce alcune indicazioni elementari per datori di lavoro, addetti del Servizio di Prevenzione Protezione (SPP e RSPP), medici competenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria nelle rispettive aziende con **quattro livelli** di informazioni:

- Alcune raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di COVID-19 sul posto di lavoro
- Rischi, potenziali o in atto, da COVID-19 negli ambienti di lavoro nell'attuale situazione epidemica
- Informazioni generali su COVID-19
- Informazioni specifiche sui casi di COVID-19.

Il documento non ha la pretesa di sostituirsi ai documenti o alle indicazioni già elaborate e messe a disposizione dalle Istituzioni attraverso gli atti Regionali e Nazionali ma si pone l'obiettivo di offrire un contributo semplice per sottolineare come, le realtà produttive del territorio, possono farsi parte attiva nella diffusione capillare e nella sensibilizzazione circa le buone pratiche comportamentali da tenere nella lotta alla espansione dell'epidemia.

Le misure generali per la limitazione della diffusione del virus

In questa parte si accenna, ad esempio, ad alcune misure che si possono adottare, per limitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro. A questo proposito si ricorda che analogamente a quanto disposto per le Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del Decreto-Legge n. 6/2020 (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20), è utile se possibile:

- preferire modalità di smart work - lavoro flessibile per lo svolgimento della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatari di tale svolgimento i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di trasporto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli (anche in relazione ad eventuali ordinanze di chiusura delle scuole d'infanzia e dei servizi di asilo nido);
- rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro nelle aree rosse Italiane e altre aree in cui è attualmente attivo il focolaio epidemico (anche in vista dell'allargamento a zona arancio dell'intero territorio nazionale);
- limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità telematiche o di video conferenza;

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2020

- in caso di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute per le raccomandazioni per i viaggiatori e il sito dell'OMS per i consigli aggiornati per il traffico internazionale in relazione alla diffusione.

Il documento si sofferma anche su altri temi:

- promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti, appaltatori, clienti, visitatori
- promuovere una buona igiene respiratoria sul posto di lavoro
- assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro
- utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax
- obblighi del lavoratore



Il documento fornisce anche una risposta alla presente domanda: **il COVID-19, qualora vi sia esposizione potenziale o attuale in ambiente di lavoro, rientra tra gli agenti di rischio oggetto di valutazione ai sensi del D. Lgs 81/08?**

Si indica che il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 “rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. Di ciò il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all’art 271 del D. Lgs 81/08, in analogia ad altri rischi biologici sociali che sono invece espressamente previsti nell’allegato XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono interessare con un impatto significativo qualunque ambiente di lavoro. Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta del caso, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in relazione all’evoluzione dell’epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti. In riferimento all’attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) **sono valide** al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell’agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro. Ciascun datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, **dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di lavoro** della propria azienda. Riguardo al tema della valutazione dei rischi è tuttavia rilevante **distinguere** le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici (ad esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione, connaturata alla tipologia dell’attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività nelle quali un’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta bensì discende esclusivamente dalle peculiari condizioni di contesto epidemiologico.

L’approccio differenziato al rischio da nuovo coronavirus

Il documento distingue dunque **due diverse macro-situazioni** con approccio differenziato al rischio da nuovo Coronavirus. Nel **primo caso** si parla di aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta. Si ricorda che:

- Per le strutture sanitarie e veterinarie trova applicazione specifica l’art. 274 del D. Lgs 81/08
- Per i laboratori e gli stabulari trova applicazione specifica l’art. 275 del D. Lgs 81/08
- Per i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2,3 e4 trova applicazione specifica l’art. 276 del D. Lgs 81/08”.

Il Datore di Lavoro delle aziende relative a questo primo caso verifica se le misure di prevenzione e protezione, già previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate nella realtà operativa, sono adeguate a controllare il rischio biologico per i lavoratori nel contesto epidemiologico attuale, con specifico riferimento al COVID-19.

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2020

Questi i due possibili esiti: le misure di prevenzione e protezione già adottate, sono adeguate ai fini del controllo dell'esposizione a COVID-19 e della sua trasmissione: è sufficiente mantenere un atteggiamento prudente di costante monitoraggio dell'andamento epidemiologico e, se del caso, di un conseguente aggiornamento della valutazione alla luce delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale;

le misure di prevenzione e protezione già adottate potrebbero non essere adeguate ai fini del controllo dell'esposizione a COVID-19 e della sua trasmissione: il datore di lavoro, con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, aggiorna la valutazione dei profili di rischio per i lavoratori anche solo potenzialmente interessati, individua ed attua ulteriori misure di prevenzione/protezione e provvede al costante monitoraggio delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale in conseguenza dell'andamento epidemiologico.

Il **secondo caso** riguarda le aziende nelle quali l'esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale. E questo caso rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e **vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale**, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus. Si segnala poi che:

- qualora il rischio generico sia aggravato dalla collocazione geografica del luogo di lavoro in una zona particolare (individuate con specifici atti regionali/nazionali) le criticità correlate al COVID-19 vanno affrontate con approcci ed azioni di livello superiore, secondo le indicazioni di volta in volta emesse dalle Autorità competenti (attualmente zona arancio a livello nazionale).

- qualora il rischio generico sia aggravato dalla presenza, entro una data popolazione lavorativa, di casi sospetti, casi probabili, casi accertati o contatti stretti così come definite dagli atti nazionali/regionali del caso vanno applicate le misure di prevenzione e protezione previste per ciascuno di tali quattro scenari (Allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute emessa in prima versione il 22.01.2020, ultimo aggiornamento del 27.02.2020). È evidente che considerata l'evoluzione della diffusione del contagio, e della normativa di prevenzione, attualmente sia necessario rileggere queste indicazioni con riferimento al recente **Decreto del Presidente del Consiglio dell'9 marzo 2020**, emanato successivamente alla stesura del documento marchigiano.

Il documento della Regione Marche sottolinea poi "l'importanza del ruolo attivo del Medico Competente a supporto del Datore di Lavoro e dell'organizzazione aziendale nel suo complesso. E si fa presente che nell'attuale situazione epidemica, ai fini di contrasto della diffusione del COVID-19, una misura importante è senz'altro rappresentata dal **controllo degli accessi agli ambienti di lavoro**:

- dei soggetti esterni all'organizzazione aziendale (clienti, fornitori di beni e servizi, utenti, visitatori etc.)
- dei soggetti interni all'azienda che rientrano al lavoro dopo un'assenza per qualunque motivo.

In occasione del controllo degli accessi, il Datore di Lavoro può legittimamente esigere che vengano fornite informazioni utili alla valutazione e al controllo del rischio di trasmissione e diffusione di COVID-19.

Trovate il documento per intero al link:

<http://www.regione.marche.it/ars/News-ed-eventi/Post/59765>

il pdf è scaricabile a fondo pagina

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2020

INAIL DOSSIER DONNE

07.03.2020 Per la giornata internazionale della donna l'Inail ha pubblicato un dossier con l'analisi dell'andamento del fenomeno infortunistico al femminile

Le lavoratrici, occupate prevalentemente in attività meno pericolose rispetto ai lavoratori come quelle del personale domestico e dell'assistenza sociale domiciliare, che possono richiedere spostamenti frequenti tra l'abitazione e il luogo di lavoro sono più esposte al **rischio strada**. A confermarlo è il nuovo Dossier donne dell'Inail, pubblicato sul sito dell'Istituto alla vigilia della Giornata internazionale dell'8 marzo.

Nel tragitto tra la casa e il luogo di lavoro più della metà dei casi mortali. Dall'analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale sui dati del 2018, aggiornati allo scorso 31 ottobre, emerge infatti che per le donne l'incidenza degli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, continua a essere molto più elevata rispetto agli uomini sia in valore assoluto rispettivamente 53.386 casi contro 50.003 sia in percentuale rispetto al totale delle denunce di ciascun genere (23,2% contro 12,1%). Il divario si allarga ulteriormente concentrando l'attenzione sui casi mortali denunciati: nel 2018 più di un decesso femminile su due (59 su 116, pari al 50,9%) è avvenuto in itinere, mentre il rapporto scende a circa uno su quattro (26,8%) per gli uomini.

Nel quinquennio 2014-2018 denunce in calo del 3,3%. Tra il 2014 e il 2018, a fronte di un incremento del 4,7% dell'occupazione femminile, le denunce di infortunio delle lavoratrici sono passate dalle 238.010 del 2014 alle 230.509 del 2018, con una diminuzione percentuale del 3,3%, maggiore rispetto a quella rilevata nello stesso periodo tra i lavoratori (-2,4%), per i quali l'occupazione è aumentata del 3,9%. Due in più, invece, le denunce di infortunio con esito mortale tra le donne dalle 114 del 2014 alle 116 del 2018 pari a un incremento dell'1,8%, più contenuto rispetto al +5,1% rilevato tra gli uomini.

La fascia di età più colpita è quella tra i 50 e i 54 anni. Nel 2018 la fascia di età delle lavoratrici più colpita in valore assoluto è stata quella tra i 50 e i 54 anni, che con 32.174 casi rappresenta il 14% di tutti gli infortuni al femminile. Le denunce si concentrano per oltre la metà al Nord (60,4%), seguito dal Centro (20,4%) e dal Mezzogiorno (19,2%), mentre per i casi mortali le percentuali si attestano, rispettivamente, al 56,9%, 16,4% e 26,7%. La diminuzione dell'1,1% delle denunce in complesso registrata nel 2018 rispetto all'anno precedente è la sintesi dei decrementi rilevati su tutto il territorio nazionale: -0,9% al Nord, -0,2% al Mezzogiorno e -2,5% al Centro. L'incidenza degli infortuni al femminile è più elevata nel settore dei servizi domestici e familiari (colf e badanti), con l'89,7% sul totale delle denunce, seguito da sanità e assistenza sociale (74,2%) e dal confezionamento di articoli di abbigliamento (70,7%).

Cause e conseguenze. Nel quinquennio 2014-2018, prendendo in considerazione solo i casi avvenuti in occasione di lavoro e accertati positivamente, la caduta è la prima causa di infortunio per le donne (28,3% sul totale dei casi codificati) e la terza per gli uomini (18,9%), seguita dai movimenti del corpo senza sforzo fisico (21,3%), che sono anche la seconda causa degli infortuni occorsi ai lavoratori (20,8%). Nel 2018 la sede più colpita continua a essere la mano, con un'incidenza inferiore per le donne rispetto agli uomini (23,2% contro 29,3%), dovuta alla maggiore rilevanza di caviglia, colonna vertebrale e ginocchio per le lavoratrici. Lussazioni e contusioni sono le conseguenze degli infortuni più frequenti per entrambi i generi.

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2020

I dati provvisori del 2019. Secondo i dati provvisori del 2019, rilevati allo scorso 31 dicembre, il lieve aumento (+0,1%) delle denunce di infortunio rispetto al dato dell'anno precedente (rilevato al 31 dicembre 2018 per omogeneità di confronto) è determinato dalla componente femminile, in crescita dello 0,5% (da 228.762 a 229.865 denunce), mentre quella maschile diminuisce dello 0,05% (da 411.961 a 411.773). Per quanto riguarda i casi mortali, l'andamento delle denunce registrato dai dati provvisori del 2019 è decrescente per entrambi i generi: -9,6% per le donne (da 104 a 94) e -3,3% per gli uomini (da 1.029 a 995).

Nel pubblico impiego l'incidenza maggiore delle tecnopatie. Le denunce di malattia professionale delle lavoratrici nel 2018 sono state 15.992, pari al 26,9% delle 59.504 tecnopatie denunciate nel complesso. Le patologie denunciate sono in crescita dello 0,9% rispetto all'anno precedente, ma in flessione del 4,6% rispetto al dato del 2014. Il 74,1% delle denunce femminili di malattia professionale è concentrato nella gestione più grande dell'Industria e servizi (contro l'81,6% dei maschi), il 23,5% nell'Agricoltura e il restante 2,4% nel Conto Stato. A causa della forte presenza femminile tra gli occupati di molti settori del pubblico impiego, come la scuola e i ministeri, quest'ultima gestione detiene il primato di incidenza percentuale femminile tra le denunce di patologie lavoro-correlate (394 casi su 671, pari al 58,7% del totale).

Tra le patologie più frequenti dorsopatie, disturbi dei tessuti molli e sindrome del tunnel carpale. I dati del 2018 confermano che sono state soprattutto le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo e quelle del sistema nervoso a colpire i lavoratori nel complesso (77,3% del totale delle denunce). La differenza tra donne e uomini, però, è molto marcata: le patologie citate rappresentano infatti il 90,3% delle denunce delle lavoratrici (oltre 14mila delle 15.992 complessive), contro il 72,5% delle denunce dei lavoratori. Tra le patologie del sistema osteo-muscolare, sono più frequenti le dorsopatie e i disturbi dei tessuti molli, mentre tra le malattie del sistema nervoso, la quasi totalità è rappresentata dalla sindrome del tunnel carpale. I dati provvisori del 2019 indicano un incremento del fenomeno rispetto all'anno precedente sia per le lavoratrici che per i lavoratori, pari rispettivamente al +4,0% e al +2,5%.

